

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.326 del 10 novembre 2025

Oggetto: Presa d'atto subentro di Advanz Pharma Italia S.r.l. a Bayer S.p.A. nella fornitura di TESTOVIRON (p.a. Testosterone enantato) rp 250 mg/1 ml (AIC 002922060) – lotto di gara n. 52 (CIG A02FAD531A) / appalto specifico IV SDA

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede, al comma 1, che: “Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...);”;

- che, pertanto, nel perseguitamento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle A.S.L. e A.O., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di E.A.V. S.r.l. e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 *"Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)"*, all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: *"resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014"*;
- che con la Delibera A.N.A.C. n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n. 58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al già menzionato art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n.89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che, con la Determinazione del Direttore Generale n. 186 del 1° agosto 2023, So.Re.Sa. S.p.A. ha istituito, ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 36/2023, un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici per gli Enti del SSR della Regione Campania per il periodo di validità di anni sei;
- che, con Determinazione del Direttore Generale n. 270 del 24 novembre 2023, è stato indetto il appalto specifico nell'ambito del SDA di prodotti farmaceutici e, con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 49 del 4 marzo 2024, è stata disposta la relativa aggiudicazione definitiva di quota parte dei lotti messi a gara;
- che, in particolare, BAYER S.p.A. si è aggiudicata, tra gli altri il lotto di gara n. 52 (CIG A02FAD531A) per la fornitura della specialità medicinale TESTOVIRON (p.a. Testosterone enantato) rp 250 mg/1 ml (AIC 002922060) e, pertanto, in data 6 maggio 2024, è stato stipulato il relativo contratto di fornitura Rep. 27/24 per la durata di 24 mesi;

ATTESO

- che, con nota prot. SoReSa-0019802 del 30/10/2025, Advanz Pharma Italia S.r.l. ha comunicato che, con effetto dal 30/10/2025, Bayer S.p.A. ha trasferito ad Advanz Pharma Ltd l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TESTOVIRON - AIC 002922060, che, a sua volta, ha conferito ad Advanz Pharma Italia S.r.l. la concessione di vendita del farmaco in parola;
- che, in riscontro alla richiesta della S.A. del 7 novembre 2025 di integrare la documentazione, Advanz Pharma Italia S.r.l. ha trasmesso in pari data pec, allegando la certificazione rilasciata dal Dott. Alberto Guidi, notaio in Milano, in relazione al suo atto di autentica del 30 ottobre 2025, Rep. n. 64900, sulla cessione dell'AIC della specialità medicinale a marchio TESTOVIRON da Bayer S.p.A. ad Advanz Pharma Ltd, e dichiarazione del legale rappresentante di subentrare alle medesime condizioni economiche e normative stabilite dal contratto;

TENUTO CONTO

- che ricorrono le condizioni per la modifica soggettiva del contratto durante il suo periodo di efficacia, a norma dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie *de quo*;
- che gli uffici preposti hanno provveduto alle verifiche di legge;

VISTA

- la relazione del DEC del 10 novembre 2025.

Tutto ciò premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2025

DETERMINA

- 1 - di prendere atto** della relazione del Direttore dell'esecuzione contrattuale del 10 novembre 2025;
- 2 - di prendere atto** della nota prot. SoReSa-0019802 del 30/10/2025 relativa al trasferimento ad Advanz Pharma Ltd dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TESTOVIRON - AIC 002922060 e del conferimento ad Advanz Pharma Italia S.r.l. della concessione di vendita del farmaco;
- 3 - di dare atto**, pertanto, del subentro di Advanz Pharma Italia S.r.l. a Bayer S.p.A., con effetto dal 30 ottobre 2025, nelle forniture della specialità medicinale TESTOVIRON (p.a. Testosterone enantato) rp 250 mg/1 ml (AIC 002922060) – lotto di gara n. 52 (CIG A02FAD531A) l appalto specifico IV SDA;
- 4 - di dare atto** che gli uffici preposti hanno proceduto al riscontro delle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, nonché, alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici;

5- di procedere alla stipula del nuovo contratto per il quantitativo di fornitura residuo con Advanz Pharma Italia S.r.l.;

6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale [Pagine - Società Trasparente](#);

7 - di trasmettere il presente provvedimento a Bayer S.p.A. ed Advanz Pharma Italia S.r.l.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 10.11.2025